



**Al Presidente dell'Ordine dei Medici
Crotone**

L'art.2 del Dlgs 81/2008 (T.U. della sicurezza sul lavoro) individua, in modo finalmente chiaro, nella figura del lavoratore qualunque persona intrattenga con il datore di lavoro, pubblico o privato, qualsivoglia rapporto lavorativo, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

La sorveglianza sanitaria, normata dal successivo art.41, rientra fra i principali obblighi a cui il datore di lavoro deve attenersi, attraverso l'operato del medico competente aziendale, per i lavoratori esposti a rischi specifici.

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e, qualora sia prevista un'inidoneità alla mansione specifica, è tenuto ad adibire il lavoratore ad altra mansione, compatibile con il suo stato di salute.

La legge 300 del 1970 (a cui fa riferimento la FIMMG nella sua lettera pubblicata di recente sul bollettino dell'ordine), dopo 39 anni dalla sua emanazione ha subito logiche integrazioni in ordine soprattutto alla tutela dei lavoratori nei suoi aspetti della sicurezza. La disposizione ultima che caratterizza tale evoluzione è l'emanazione del già citato D.L.gs n. 81 del 09/04/08.

A rimarcare il carattere risolutivo che identifica il DLgs 81/08 quale norma fondamentale per la tutela dei lavoratori si consideri che l'art. 304 dello stesso testualmente va ad abrogare tutte le disposizioni di carattere contrario.

Per completezza si rimarca che il DLgs 81/08 ha in sostanza recepito e codificato le Direttive dell'U.E., Direttive che con lo scopo preciso di tutelare i lavoratori, avevano di fatto superato le normative degli Stati Membri e, a volte, in contrasto, le stesse linee interpretative date sul punto dalla Illustrissima Corte Costituzionale.

Per una più puntuale delucidazione si rimanda alla direttiva quadro sulla sicurezza n. 391 del 1989 e a quelle susseguenti. Direttive che più volte, nel rispetto delle quali, la Suprema Corte di Giustizia Europea ha comminato per omesso o tardivo recepimento sanzioni all'Italia.

Tale comunicato è da noi ritenuto doveroso per evitare che si possano ingenerare pericolose confusioni in materia di tutela della salute dei lavoratori.

Cordiali saluti

Crotone 18/06/09

**CGIL MEDICI – CONTINUITA' ASSISTENZIALE-
Teresa Grillo**